CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 44

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Quando col danaro incassato i percettori d'imposte abbiano, a cio' autorizzati, estinto mandati o Buoni sopra mandati a disposizione, o pagate spese fisse od altre spese, secondo le norme stabilite dal regolamento, giustificheranno i relativi pagamenti colla produzione dei detti mandati e Buoni regolarmente quietanzati, e dei documenti di pagamento delle altre spese.

Se non possono o non sanno scrivere, i titolari di mandati od altri recapiti, s'intenderanno questi regolarmente quietanzati, quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti, che sottoscriveranno.

L'importo dei detti mandati e Buoni quietanzati, e delle spese fisse e delle altre spese pagate, sara', per gli effetti del corrispondente discarico dei percettori, considerato come danaro da essi versato.

Il discarico dei percettori e tesorieri non opera pure discarico per coloro che hanno emesso su di loro mandati o Buoni di pagamento, e che devono giustificare il loro operato nel conto mensile che sono obbligati di rendere.

Versione in vigore dal 1 luglio 1884, non più in vigore dal 23 novembre 1923 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	II — Della Contabilità generale dello Stato. Capitolo I. - Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-44-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it